

Ebbene, abbiamo svolto le verifiche del caso ad esito delle quali è emerso che lo scorso 20 gennaio 2020 veniva stipulato un mutuo acquisto più ristrutturazione.

Il contratto prevedeva un primo atto per la registrazione dell'ipoteca e successivamente un secondo atto con il quale mettere in ammortamento la quota riguardante l'acquisto con contestuale bonifico a favore del venditore.

Successivamente al primo atto le parti hanno comunicato l'avvio di un contenzioso per gravi deficienze strutturali dell'immobile.

Ciò posto, la sua figura, quale parte venditrice non può pretendere alcuna erogazione da parte della Banca non essendovi alcun rapporto contrattuale reciproco, poiché il residuo prezzo della

compravendita le è dovuto dalla parte acquirente.

Soltanto la parte mutuataria potrà destinare le somme pervenute in conseguenza del mutuo, alla parte venditrice.

Pertanto, la Banca non può in via autonoma e di sua iniziativa procedere in tal senso. Un cordiale saluto.